

CODICE ETICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI

I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni degli generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l'esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori.

Ai fini del presente Codice, il termine "amministratore" designa:

- a) Il Sindaco;
- b) gli assessori;
- c) i consiglieri comunali.

Il Codice vincola gli amministratori dell'ente. A tutti gli amministratori verrà consegnata copia cartacea ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale del presente Codice.

L'amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione. A tale fine, l'amministratore si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possono nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione.

SEZIONE I – DIVIETI

Art 1. – Regali.

L'amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle alte organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da concessionari dell'ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L'amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi o organizzazioni;

Art. 2 – Clientelismo.

L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall'utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell'interesse generale.

Art. 3 – Conflitto di interessi.

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- a. la sussistenza di interessi personali dell'amministratore che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio personale, diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;

- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazioni assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, nei casi in cui la decisione procura un vantaggio personale, diretto e indiretto, anche in quei casi in cui detti rapporti non congiurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
- d. l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'amministratore acquisisca un vantaggio personale e diretto da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Art. 4. – Cumulo.

L'amministratore deve adeguarsi nel più breve tempo a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici. Evitando strategie dilatorie volte a posticiparne l'applicazione.

L'amministratore deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscono indebitamente con l'esercizio del proprio mandato.

L'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che implicano un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo.

Art. 5 – Esercizio delle competenze discrezionali.

L'amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una rendicontazione pubblica delle motivazioni di ordine generale e di carattere giuridico che hanno determinato la sua decisione. Coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 2 del presente Codice, nell'esercizio delle sue competenze discrezionali l'amministratore si astiene dall'attribuire a sé, ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

Art.6 Pressioni indebite.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

Art. 7 – Restrizioni successive all'incarico

L'amministratore che negli ultimi 5 anni ha esercitato poteri autoritativi negoziali per conto dell'amministrativo non può intraprendere una nuova attività lavorativa o professionale in ruoli di responsabilità e/o direttivi nei 5 anni successivi alla cessazione del suo mandato presso soggetti privati destinatari delle sue decisioni e attività. In caso di contrario, l'amministrazione può disporre l'esclusione per i successivi 5 anni dei soggetti privati che abbiano violato tale divieto dall'attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze, concessioni.

Art. 8 – Sostegno all'attività politica

L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolgono un ruolo direttore) della sua attività politico-amministrativa; deve altresì rendere pubbliche con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolare.

L'amministratore deve astenersi dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimento nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

SEZIONE II – RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Art. 9 – Confronto democratico

Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrono le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegi personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.

L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato.

Più precisamente:

- a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee ed opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- b. favorire la più ampia libertà di espressione;
- c. evitare toni e linguaggio che sottintendo messaggi di aggressività e di prevaricazione.

Art. 10- Trasparenza

Fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito all'oggetto della decisione, l'amministratore si impegna:

- a. ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d'ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi;
- b. a garantire una piena trasparenza fornendo, tramite la pubblicazione su internet nel sito dell'amministrazione, i dati relativi alle attività professionali svolte, agli incarichi ricevuti legati al mandato, ai redditi lordi (evidenziando quanto percepito dall'Amministrazione Comunale di Santa Maria della Versa).

Art.11 – Rendicontazione della propria attività

L'accettazione e l'esercizio della funzione di amministratore comportano l'accettazione del presente Codice, che si realizza tramite sua sottoscrizione. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che l'amministratore assume nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della legalità e dell'efficacia del suo operato.

L'avvenuta sottoscrizione del codice è resa pubblica a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'amministrazione.

Art. 12 – Rapporti con i cittadini

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.

L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Art. 13 – rapporti con l'Amministrazione

L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L'amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego.

In caso di reclutamento del personale, l'amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata dall'amministrazione di cui è responsabile.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di o astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall'Amministrazione con oculatezza e parsimonia, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

Art 14 – Nomine in enti, consorzi, comunità e società o a partecipazione pubblica

L'amministratore deve condizionare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente, presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'amministratore deve altresì vigilare sulla successiva adesione e tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art.27 del presente Codice.

Art.15 – Rapporti con l'autorità giudiziaria

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utile all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore deve altresì assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazione dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, L'amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.

Qualora nel territorio siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

Sezione III – CODICE ETICO DEI SOGGETTI CONCORRENTI A GARA, APPALTATORI E CONCESSIONARI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Art. 16 – Appalti, Controlli e concessioni

Chi intende concorrere alle gare di appalto o alle negoziazioni per contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Santa Maria della Versa deve attenersi alle regole di comportamento del presente codice etico in quanto applicabili.

Le stesse regole di comportamento e prescrizioni valgono per gli appaltatori, subappaltatori e per chiunque intenda subentrare, anche in parte, nei contratti di lavori, forniture e servizi del comune.

Il presente codice etico costituisce parte integrante delle offerte presentate al comune per le gare di appalto o negoziazioni di cui sopra.

Art. 17 – Concorrenza

In particolare gli operatori devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- a. qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta presentino offerte evidentemente abnormi;
- b. qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- c. qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

Art.18 – Subappalti

L'Amministrazione persegue l'obiettivo, attraverso apposita disciplina e nel rispetto delle disposizioni di legge, di assicurare una gestione attenta, trasparente ed uniforme delle autorizzazioni al subappalto.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata agli adempimenti previsti dalla legge su:

- a. verifica della tracciabilità dei flussi finanziari;
- b. verifica della quota subappaltabile;
- c. verifica del rispetto delle tempistiche per la presentazione delle domande;
- d. formalizzazione della responsabilità solidale per appaltatore e subappaltatore;
- e. previsione di sanzioni civili e penali in caso di assenza di preventiva autorizzazione

Art. 19 – Mantenimento degli obblighi

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario quale avrà l'onore di pretendere il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 20 – Contrasto al condizionamento d'impresa

L'amministrazione adotterà politiche che contrastino l'acquiescenza di imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche verso la criminalità organizzata, anche escludendo dalla partecipazione di appalti pubblici imprese che, pur essendo state vittime di concussione o estorsione, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. La misura si attiverà con la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato.

Art.21 – Intese con soggetti economici

L'Amministrazione si impegna a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa con soggetti economici, enti previdenziali, associazione di categoria e sindacati finalizzati a:

- a. contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva
- b. rimuovere l'irregolarità e l'indipendenza sulla conduzione di appalti, subappalti e rapporti di lavoro in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti.

Art. 22- Convenzioni urbanistiche

Per prevenire infiltrazioni criminali, gli estremi di convenzione dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere.

La convenzione dovrà prevedere la risoluzione della medesima nel caso di accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.

L'operatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia.

Il bandi di gara o di schema di convenzione dovranno prevedere, inoltre, l'obbligo delle certificazione antimafia anche a carico dell'operatore.

Gli operatori concorrenti non devono avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti di cui all'art.v2359 del Codice Civile né devono avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale che possono comunque influenzare l'esito della gara.

Art.23 – Doveri di segnalazione

Gli operatori devono segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e della trattativa da parte di ogni altro concorrente o interessato, di cui vengano comunque a conoscenza.

Gli operatori devono, altresì, segnalare qualsiasi richiesta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto, da parte dei dipendenti comunali che gestiscono o promuovono appalti o trattative per contratti di lavoro, forniture e servizi.

Art. 24- Accettazione del Codice

Per essere ammesso a una gara, ogni operatore dovrà allegare alla documentazione amministrativa richiesta una coppia del presente codice etico debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentate. La mancata prestazione del documento comporta l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento

Una coppia del presente codice etico sottoscritta per accettazione deve essere consegnata all'ufficio comunale da chiunque intenda stipulare con il comune contratti relativi a lavori, servizi o forniture.

Art.25 – Pubblicizzazione

L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bandi di gara:

- a. dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- b. dopo l'aggiudicazione definitiva, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art.13 d.lgs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bandi di cui all'articolo 57, comma 6 d.lgs. 163/06 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici inviati, quelli che hanno presentato offerta e l'operatore al quale l'appalto viene affidato;

Art. 26 – Violazione delle norme del codice etico

L'accertamento di una violazione delle norme del presente codice comporta:

- a. l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato al comune per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con l'accettazione del codice;
- b. nei casi più gravi, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva.
- c. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto.

SEZIONE IV – SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Art. 27. – Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente impegnati in tal senso devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica al fine di assicurarne l'ottemperanza.

In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale, i cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.